

## **Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna**

Concluso a New York il 6 ottobre 1999

Approvato dall'Assemblea federale il 20 marzo 2008<sup>2</sup>

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 29 settembre 2008

Entrato in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 2008

(Stato 29 dicembre 2008)

---

*Gli Stati parte al presente Protocollo,*

visto lo Statuto delle Nazioni Unite<sup>3</sup> che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell'individuo, nella dignità e nel valore della persona umana e nell'uguaglianza dei diritti della donna e dell'uomo,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,

rammentando che i Patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo e gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo proibiscono la discriminazione basata sul sesso,

rammentando inoltre che la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna<sup>4</sup> («Convenzione»), nella quale gli Stati parte condannano tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e convengono di perseguire con tutti i mezzi adeguati e senza indugio una politica mirante all'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna,

ribadendo la loro determinazione a garantire il pieno e paritario esercizio da parte delle donne di tutti i diritti e le libertà fondamentali e di adottare le misure efficaci atte a prevenire la violazione di tali diritti e libertà,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1**

Ogni Stato parte al presente Protocollo («Stato parte») riconosce la competenza del Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna («Comitato») a ricevere e prendere in esame le comunicazioni presentate conformemente all'articolo 2.

RU 2009 265; FF 2006 8961

<sup>1</sup> Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU 2009 263

<sup>3</sup> RS 0.120

<sup>4</sup> RS 0.108

**Art. 2**

Possono essere presentate comunicazioni da parte di persone o gruppi di persone oppure a nome di persone o di gruppi di persone soggetti alla giurisdizione di uno Stato parte che affermano di essere vittime della violazione da parte di tale Stato parte di uno dei diritti enunciati nella Convenzione. La comunicazione a nome di persone o di gruppi di persone può essere presentata soltanto con il consenso degli interessati, salvo che l'autore della comunicazione possa giustificare di agire a loro nome senza siffatto consenso.

**Art. 3**

Le comunicazioni sono presentate per scritto e non possono essere anonime. Sono irricevibili le comunicazioni presentate al Comitato concernenti uno Stato parte alla Convenzione che non è Parte al presente Protocollo.

**Art. 4**

1. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione senza previa verifica che tutti i rimedi giuridici a livello nazionale siano stati esperiti, salvo che la procedura ricorsuale ecceda termini ragionevoli o sia improbabile che il ricorrente possa ottenere riparazione in tal modo.

2. Il Comitato dichiara irricevibili le comunicazioni:

- a) concernenti una questione che ha già esaminato oppure che è già stata o che è oggetto di un esame nell'ambito di un'altra procedura d'inchiesta o di composizione internazionale;
- b) incompatibili con le disposizioni della Convenzione;
- c) manifestamente infondate o non sufficientemente motivate;
- d) che costituiscono un abuso del diritto di presentare siffatte comunicazioni;
- e) concernenti fatti anteriori alla data di entrata in vigore del presente Protocollo nei riguardi degli Stati parte interessati, salvo che tali fatti persistano dopo detta data.

**Art. 5**

1. Ricevuta una comunicazione, e prima di essersi pronunciato nel merito, il Comitato può in qualsiasi momento sottoporre per verifica urgente allo Stato parte interessato una richiesta affinché adotti i provvedimenti cautelari necessari per evitare che le vittime della presunta violazione subiscano un danno irreparabile.

2. Il fatto di esercitare la facoltà di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica il giudizio del Comitato quanto alla ricevibilità o al merito della comunicazione.

### **Art. 6**

1. Salvo che la ritenga irricevibile senza riferirne allo Stato parte in questione e a condizione che la o le persone interessate acconsentano a rivelare la loro identità allo Stato parte, il Comitato sottopone a titolo confidenziale allo Stato parte interessato ogni comunicazione che gli è presentata in virtù del presente Protocollo.
2. Lo Stato parte interessato presenta per scritto al Comitato, entro un termine di sei mesi, spiegazioni o dichiarazioni che elucidino l'affare in questione e indica, se del caso, le misure correttive che sono state adottate.

### **Art. 7**

1. Nell'esame delle comunicazioni ricevute in virtù del presente Protocollo, il Comitato tiene conto di tutte le indicazioni comunicate dalle persone o dai gruppi di persone o in loro nome e dallo Stato parte interessato, fermo restando che tali informazioni devono essere comunicate alle parti interessate.
2. Le comunicazioni presentate in virtù del presente Protocollo sono esaminate dal Comitato in seduta a porte chiuse.
3. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette alle parti interessate le sue constatazioni, allegandovi eventualmente le sue raccomandazioni.
4. Lo Stato parte esamina debitamente le constatazioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e, entro sei mesi, gli sottopone una risposta scritta nella quale lo informa segnatamente di quanto ha intrapreso alla luce delle constatazioni e raccomandazioni.
5. Il Comitato può invitare lo Stato parte a sottoporgli informazioni più dettagliate circa le misure adottate in seguito alle constatazioni e alle eventuali raccomandazioni incluso, qualora il Comitato lo ritenga opportuno, nei rapporti ulteriori che lo Stato parte è tenuto a presentargli conformemente all'articolo 18 della Convenzione.

### **Art. 8**

1. Qualora il Comitato venga a sapere, in base a informazioni attendibili, che uno Stato parte ha violato gravemente o sistematicamente i diritti enunciati nella Convenzione, invita detto Stato a discutere sugli elementi di cui è venuto a conoscenza e a presentare le proprie osservazioni in merito.
2. Il Comitato, fondandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato parte interessato, nonché su qualsiasi altra informazione attendibile a sua disposizione, può incaricare uno o più dei suoi membri di effettuare un'inchiesta e di riferire in proposito senza indugio. Tale inchiesta può, ove giustificato e con l'accordo dello Stato parte, comportare visite sul territorio dello Stato in questione.
3. Dopo aver verificato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li comunica allo Stato parte interessato corredati, se del caso, di osservazioni e raccomandazioni.

4. Dopo essere stato informato dei risultati dell'inchiesta e aver ricevuto le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato, lo Stato parte presenta a quest'ultimo il suo parere in merito entro sei mesi.

5. L'inchiesta è confidenziale; in tutte le fasi della procedura è sollecitata la cooperazione dello Stato parte.

#### **Art. 9**

1. Il Comitato può invitare lo Stato parte interessato a includere nel rapporto da presentare conformemente all'articolo 18 della Convenzione chiarimenti sulle misure adottate in seguito a un'inchiesta effettuata in virtù dell'articolo 8 del presente Protocollo.

2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 8 paragrafo 4, il Comitato può, se del caso, invitare lo Stato parte interessato a informarlo circa le misure adottate in seguito a detta inchiesta.

#### **Art. 10**

1. Ogni Stato parte può, all'atto della firma o della ratifica del presente Protocollo o quando vi aderisce, dichiarare di non riconoscere al Comitato la competenza conferita a quest'ultimo dagli articoli 8 e 9.

2. Lo Stato parte che ha fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può ritirarla in ogni momento mediante notifica al Segretario generale.

#### **Art. 11**

Lo Stato parte adotta tutte le disposizioni necessarie affinché le persone soggette alla sua giurisdizione non subiscano maltrattamenti o intimidazioni per aver comunicato con il Comitato.

#### **Art. 12**

Nel rapporto annuale che presenta conformemente all'articolo 21 della Convenzione, il Comitato riassume le attività svolte a norma del presente Protocollo.

#### **Art. 13**

Ogni Stato parte s'impegna a divulgare e diffondere su larga scala la Convenzione e il presente Protocollo, a facilitare l'accesso alle informazioni relative alle constatazioni e alle raccomandazioni del Comitato, in particolare per gli affari che concernono direttamente detto Stato parte.

#### **Art. 14**

Il Comitato adotta il proprio regolamento interno, al quale conformerà l'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dal presente Protocollo.

#### **Art. 15**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito.
2. Il presente Protocollo può essere ratificato da ogni Stato che ha ratificato la Convenzione o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Possono aderire al presente Protocollo gli Stati che hanno ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito.
4. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### **Art. 16**

1. Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per lo Stato che ratifica il presente Protocollo o che vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui detto Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

#### **Art. 17**

Non sono ammesse riserve al presente Protocollo.

#### **Art. 18**

1. Ogni Stato parte può depositare una proposta di emendamento al presente Protocollo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica la proposta agli Stati parte invitandoli a notificargli se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte per esaminare e sottoporre la proposta a votazione. Qualora almeno un terzo degli Stati parte si dichiara favorevole, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entrano in vigore non appena approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati dai due terzi degli Stati parte al presente Protocollo, conformemente alle procedure previste dalle rispettive costituzioni.
3. Gli emendamenti entrati in vigore sono vincolanti per gli Stati parte che li hanno accettati, stante che gli altri Stati parti restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e dagli altri emendamenti precedentemente accettati.

**Art. 19**

1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

2. Le disposizioni del presente Protocollo continuano ad essere applicabili alle comunicazioni presentate secondo l'articolo 2 o alle inchieste iniziate secondo l'articolo 8 prima della data in cui ha effetto la denuncia.

**Art. 20**

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati in merito a:

- a) firme, ratifiche e adesioni;
- b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento adottato a norma dell'articolo 18;
- c) ogni denuncia a norma dell'articolo 19.

**Art. 21**

1. Il presente Protocollo, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette una copia autenticata del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all'articolo 25 della Convenzione.

*(Seguono le firme)*

## Campo d'applicazione il 4 novembre 2008

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	23 giugno	2003 A	23 settembre	2003
Andorra	14 ottobre	2002	14 gennaio	2003
Angola	1° novembre	2007 A	1° febbraio	2008
Antigua e Barbuda	5 giugno	2006 A	5 settembre	2006
Argentina*	20 marzo	2007	20 giugno	2007
Armenia	14 settembre	2006 A	14 dicembre	2006
Austria	6 settembre	2000	22 dicembre	2000
Azerbaijan	1° giugno	2001	1° settembre	2001
Bangladesh*	6 settembre	2000	22 dicembre	2000
Belgio*	17 giugno	2004	17 settembre	2004
Belize*	9 dicembre	2002 A	9 marzo	2003
Bielorussia	3 febbraio	2004	3 maggio	2004
Bolivia	27 settembre	2000	27 dicembre	2000
Bosnia ed Erzegovina	4 settembre	2002	4 dicembre	2002
Botswana	21 febbraio	2007 A	21 maggio	2007
Brasile	28 giugno	2002	28 settembre	2002
Bulgaria	20 settembre	2006	20 dicembre	2006
Burkina Faso	10 ottobre	2005	10 gennaio	2006
Camerun	7 gennaio	2005 A	7 aprile	2005
Canada	18 ottobre	2002 A	18 gennaio	2003
Ceca, Repubblica	26 febbraio	2001	26 maggio	2001
Cipro	26 aprile	2002	26 luglio	2002
Colombia*	23 gennaio	2007	23 aprile	2007
Cook, Isole	27 novembre	2007 A	27 febbraio	2008
Corea del Sud	18 dicembre	2006 A	18 gennaio	2007
Costa Rica	20 settembre	2001	20 dicembre	2001
Croazia	7 marzo	2001	7 giugno	2001
Danimarca	31 maggio	2000	22 dicembre	2000
Dominicana, Repubblica	10 agosto	2001	10 novembre	2001
Ecuador	5 febbraio	2002	5 maggio	2002
Filippine	12 novembre	2003	12 febbraio	2004
Finlandia	29 dicembre	2000	29 marzo	2001
Francia	9 giugno	2000	22 dicembre	2000
Gabon	5 novembre	2004 A	5 febbraio	2005
Georgia	1° agosto	2002 A	1° novembre	2002
Germania	15 gennaio	2002	15 aprile	2002
Grecia	24 gennaio	2002	24 aprile	2002
Guatemala	9 maggio	2002	9 agosto	2002
Irlanda	7 settembre	2000	22 dicembre	2000
Islanda	6 marzo	2001	6 giugno	2001
Italia	22 settembre	2000	22 dicembre	2000

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Kazakistan	24 agosto	2001	24 novembre	2001
Kirghizistan	22 luglio	2002 A	20 ottobre	2002
Lesotho	24 settembre	2004	24 dicembre	2004
Libia	18 giugno	2004 A	18 settembre	2004
Liechtenstein	24 ottobre	2001	24 gennaio	2002
Lituania	5 agosto	2004	5 novembre	2004
Lussemburgo	1° luglio	2003	1° ottobre	2003
Macedonia	17 ottobre	2003	17 gennaio	2004
Maldivi	13 marzo	2006 A	13 giugno	2006
Mali	5 dicembre	2000 A	5 marzo	2001
Maurizio	31 ottobre	2008	31 gennaio	2009
Messico	15 marzo	2002	15 giugno	2002
Moldova	28 febbraio	2006 A	28 maggio	2006
Mongolia	28 marzo	2002	28 giugno	2002
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	4 novembre	2008	4 febbraio	2009
Namibia	26 maggio	2000	22 dicembre	2000
Nepal	15 giugno	2007	15 settembre	2007
Niger	30 settembre	2004 A	30 dicembre	2004
Nigeria	22 novembre	2004	22 febbraio	2005
Norvegia	5 marzo	2002	5 giugno	2002
Nuova Zelanda <sup>a</sup>	7 settembre	2000	22 dicembre	2000
Paesi Bassi	22 maggio	2002	22 agosto	2002
Aruba	22 maggio	2002	22 agosto	2002
Panama	9 maggio	2001	9 agosto	2001
Paraguay	14 maggio	2001	14 agosto	2001
Perù	9 aprile	2001	9 luglio	2001
Polonia	22 dicembre	2003 A	22 marzo	2004
Portogallo	26 aprile	2002	26 luglio	2002
Regno Unito	17 dicembre	2004 A	17 marzo	2005
Falkland, Isole	17 dicembre	2004	17 dicembre	2004
Man, Isola di	17 dicembre	2004	17 dicembre	2004
Romania	25 agosto	2003	25 novembre	2003
Russia	28 luglio	2004	28 ottobre	2004
Saint Kitts e Nevis	20 gennaio	2006 A	20 aprile	2006
Salomone, Isole	6 maggio	2002 A	6 agosto	2002
San Marino	15 settembre	2005 A	15 dicembre	2005
Senegal	26 maggio	2000	22 dicembre	2000
Serbia	31 luglio	2003 A	31 ottobre	2003
Slovacchia	17 novembre	2000	17 febbraio	2001
Slovenia	23 settembre	2004	23 dicembre	2004
Spagna	6 luglio	2001	6 ottobre	2001
Sri Lanka	15 ottobre	2002 A	15 gennaio	2003



---

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Sudafrica	18 ottobre	2005 A	18 gennaio	2006
Svezia	24 aprile	2003	24 luglio	2003
Svizzera	29 settembre	2008	29 dicembre	2008
Tanzania	12 gennaio	2006 A	12 aprile	2006
Thailandia	14 giugno	2000	22 dicembre	2000
Timor Est	16 aprile	2003 A	16 luglio	2003
Tunisia	23 settembre	2008 A	23 dicembre	2008
Turchia	29 ottobre	2002		
Ucraina	26 settembre	2003	26 dicembre	2003
Ungheria	22 dicembre	2000 A	22 marzo	2001
Uruguay	26 luglio	2001	26 ottobre	2001
Vanuatu	17 maggio	2007 A	17 agosto	2007
Venezuela	13 maggio	2002	13 agosto	2002

---

\* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet delle Nazioni unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

<sup>a</sup> Il Prot. non si applica a Tokelau.

---

